



## **Parere di regolarità Tecnica e Contabile**

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere:

### **FAVOREVOLE**

#### **Circa la regolarità tecnica:**

<input checked="" type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FINANZIARIO</b></li><li>• AFFARI GENERALI</li><li>• TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA</li></ul>	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"><li>• TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI</li></ul>	<input type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"><li>• VIGILANZA</li></ul>
F.to: Dott. Stefano FILIBERTO	F.to: Geom. Fabio FORNERIS	F.to: V.Comm. P.M. Vincenzo RECCO

#### **Circa la regolarità contabile:**

<input checked="" type="checkbox"/> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"><li>• FINANZIARIO</li></ul>
F.to: Dott. Stefano FILIBERTO

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 5/06/2016, sono stati rinnovati gli organi comunali e sono entrati in carica, il Sindaco e n. 10 consiglieri comunali, di cui 2 assessori, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'art.1, comma 185, della Legge n. 56/2014;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

*“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”*

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori per l'anno 2016 dal 1° giugno 2016 in applicazione delle norme prima richiamate;

Tenuto conto che il Comune di Feletto conta n. 2364 abitanti alla data del 31.12.2015, collocandosi, pertanto, nella fascia tra 1.001 e 3.000 abitanti prevista dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 4.04.2000 n. 119 che prevede un'indennità sindacale non superiore a € 1.446,17;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 26 del 25/06/2016 con la quale è stata nominata la giunta Comunale;

Considerato che quanto alla determinazione della misura dell'indennità di carica, il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale si trovano nella seguente situazione:

1. Il Sindaco Dott. Stefano FILIBERTO è un lavoratore dipendente non in aspettativa per cui ha diritto all'indennità ridotta al 50%;
2. il Vice Sindaco Geom. Fabio FORNERIS è un lavoratore autonomo per cui ha diritto all'indennità del 100%;
3. l'Assessore Maria Cristina FERRERO è un lavoratore autonomo per cui ha diritto all'indennità del 100%;

Visto l'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, che prescrive l'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III,

capo IV, della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che nel computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUEL devono essere certamente inserite le spese di telefonia, per trasporti e missioni autorizzate secondo interpretazione costante della Corte dei Conti;

Rilevato che pertanto non è possibile una verifica puntuale della spesa storica al momento in quanto sarebbe necessario tener conto nei valori storici anche delle spese di telefonia non computate nel calcolo dell'invarianza per gli anni precedenti;

Rilevato che al momento non sono state attivate sim o altri servizi di telefonia per i componenti della Giunta né sono state presentate richieste di rimborso per trasporti o missioni;

Precisato altresì che numerose Sezioni della Corte dei Conti (*ex multis* Deliberazione n.128/2015 della Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio) si sono espresse nel senso che il principio dell'invarianza per le indennità di carica va verificato non tenendo a parametro la spesa storica, ma l'indennità massima teorica di cui al Dm 119/2000 con l'abbattimento del 10% di cui alla legge 266/2005;

Considerato infine che la Giunta è tenuta per gli anni successivi a verificare la sussistenza di eventuali diverse interpretazioni che eventualmente sopravvengano, in particolare se espresse dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha funzione nomofilattica nell'ambito della contabilità pubblica, e ad adottare le determinazioni conseguenti;

Ritenuto pertanto opportuno determinare per l'anno 2016, a decorrere dal 1° giugno, le indennità mensili di carica della Giunta nel rispetto della normativa vigente, secondo tutto quanto prima premesso:

- Euro 1.088,84 (spettanti in concreto Euro 544,42) per il Sindaco;
- Euro 217,77 (20% indennità del Sindaco) per il Vicesindaco;
- Euro 163,33 (15% dell'indennità del Sindaco) per l'Assessore;

Considerato che l'effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Bilancio di Previsione 2016, esecutivo;

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. Di determinare per l'anno 2016 a decorrere dal 1° giugno le indennità mensili di carica nel rispetto della normativa vigente, secondo tutto quanto prima premesso:

- Euro 1.088,84 (spettanti in concreto Euro 544,42) per il Sindaco;
- Euro 217,77 (20% indennità del Sindaco) per il Vicesindaco;
- Euro 163,33 (15% dell'indennità del Sindaco) per l'Assessore;

2. Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al cap.10 missione 01.01.1 ad oggetto: "Indennità sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali" del bilancio di previsione 2016;

3. Di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate " redditi assimilati e di lavoro dipendente";

4. Di dare atto che si dovrà accantonare annualmente una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt.16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata.

Successivamente con separata votazione favorevole ed unanime

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : Dott. Stefano FILIBERTO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 – comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)

*N.6/2017 del Registro Pubblicazioni*

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Feletto , lì 03.01.2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Feletto, lì 03.01.2017

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Feletto, lì 03.01.2017

Il Segretario Comunale

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**



La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 ).



La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana MAGLIONE